

Rispettare la Costituzione, non andarle contro

Autonomia differenziata/1

Maurizio Meschino e Alessandro Palanza

Proseguita alla Camera, purtroppo in un clima di esasperata contrapposizione, l'esame del disegno di legge Calderoli, nel testo approvato dal Senato, che contiene disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

L'intento è di introdurre principi e procedure utili ma non ci si libera della interpretazione propagandistica che si trascina dai referendum regionali del Veneto e della Lombardia del 2017 e dalle prime richieste di intesa in contrasto con la lettera e gli scopi della norma che si vorrebbe attuare.

Al Senato si è svolto un dibattito approfondito. Non si è però avuto il coraggio di affrontare il profilo principale di incostituzionalità del provvedimento. Questo infatti consente il trasferimento di intere materie legislative, concorrenti e esclusive, richiamate dal terzo comma dell'articolo 116 che prevede, invece, l'attribuzione di "ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia "concernenti" e, quindi, all'interno delle materie di cui all'articolo 117, con riferimento perciò soltanto a compiti e funzioni. Non si tratta infatti di una deroga (che avrebbe dovuto essere espressa) ma di un semplice richiamo alle materie di cui all'art. 117.

L'autonomia differenziata si inserisce nell'attuale sistema come una clausola evolutiva e non dissolutiva verso un altro sistema. Il trasferimento di intere materie comporterebbe la modifica dell'art. 117, senza la procedura di revisione dell'art. 138 della Costituzione, dissolverebbe la fondamentale distinzione tra regioni a statuto speciale e regioni a statuto ordinario, parificherebbe gli effetti delle leggi ordinarie che approvano le intese a quelli delle leggi costituzionali che approvano gli statuti speciali. Sono state segnalate nel dibattito parlamentare le drammatiche conseguenze pratiche di questa sproporzionata concezione dell'autonomia differenziata che vanifica tutte le procedure e le garanzie a tutela di altri principi e valori costituzionali, gli equilibri territoriali ed economici e il funzionamento delle principali politiche pubbliche.

Pertanto l'attribuzione differenziata di interi blocchi di materie in uno con la devoluzione del corrispondente assai significativo gettito erariale minaccia in prosieguo di tempo l'equilibrio della finanza pubblica, la sostenibilità del debito e il finanziamento dei fondi perequativi, come è stato segnalato dalle istituzioni economico-finanziarie indipendenti. Infatti il gettito delle aliquote delle compartecipazioni una volta fissate cresce con il tempo in modo più che proporzionale e le aliquote sono modificabili solo di intesa: intesa che già con le Regioni a statuto speciale si è dimostrata sempre impossibile. Il risultato sarà la conferma del rafforzamento del divario tra le Regioni e, in particolare, tra le più ricche e le più povere.

La legge, se approvata con questo testo, potrà generare solo conflitti a catena in ambito politico, territoriale, giudiziario e davanti alla Corte costituzionale, a cominciare dal giorno dopo la sua entrata in vigore.

Per singole Regioni sarà aperta la via del ricorso alla Corte costituzionale per la evidente lesione della sfera di attribuzioni loro costituzionalmente garantita a causa dello sproporzionato contenuto attribuito alle procedure di intesa, rispetto a quanto previsto dal comma terzo dell'art. 116, e degli effetti di grave squilibrio sul piano ordinamentale e su quello finanziario. Sarà ammissibile anche il referendum abrogativo verso una legge



che non è costituzionalmente necessaria, né a contenuto costituzionalmente vincolato, e non può assimilarsi alla legge di bilancio, trattandosi di provvedimento collegato a contenuto ordinamentale.

Il disegno di legge Calderoli ha origine dalla necessità di affrontare i problemi e il dibattito parlamentare ha fatto emergere possibili soluzioni. Si tratta di completare il percorso nel prossimo dibattito in Assemblea alla Camera prendendo tutto il tempo necessario senza far prevalere, ancora una volta nella storia dell'autonomia differenziata, ragioni propagandistiche che, come si è visto, la portano in un vicolo cieco.

L'autonomia differenziata dovrebbe essere attuata secondo il suo scopo che è quello di far evolvere e crescere in senso cooperativo il sistema delle autonomie territoriali e non certo quello di disarticolarlo.

Ex consiglieri di Stato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

